




Spett.le Provincia di Treviso
Settore Ecologia e Ambiente
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso



E p.c.

Al Sindaco del Comune di Paese
Via Senatore Pellegrini, 4
31038 Paese (TV)

All'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5
31100 Treviso TV

All'Azienda ULSS n.2 di Treviso
Via Castellana, 2
31100 Treviso TV



Oggetto: OSSERVAZIONI sulla procedura di verifica (screening) di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - Progetto di realizzazione e avvio dell'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di Paese - Protocollo Provinciale n. 104672 del 15 dicembre 2017.

Siamo un gruppo di cittadini, già attivi negli obiettivi di tutela del territorio ove abitiamo, per la complessa vicenda che vede interessata la vicinissima cava Campagnole di Paese (TV), per la quale è avviato l'iter da parte dell'Amministrazione comunale per la trasformazione di ben 80.000 mq di zona agricola in area industriale, ora molto preoccupati anche per la previsione dell'insediamento in oggetto.

Il progetto riguarda l'insediamento di un impianto di trattamento rifiuti, e si colloca in un lotto libero della Zona Industriale Sud di Paese (TV), delle dimensioni di 21.698,00 mq, e prevede la realizzazione di un fabbricato avente superficie coperta di circa 4.550 mq. Il nuovo fabbricato di progetto ha una porzione a nord di due piani fuori terra, dove saranno collocati gli uffici ed i servizi (servizi igienici, uno spogliatoio ed una zona relax), mentre la zona lavorazione sarà di un piano fuori terra ed avrà un'altezza utile sotto gronda di 10 metri.

L'area esterna di pertinenza comprende la realizzazione di un piazzale di circa 10.500 mq destinato a manovra, deposito carrozzerie mobili non utilizzate e deposito di rifiuti in cassoni e materie prime recuperate in cumuli, ed inoltre di un'area di parcheggio veicoli, pavimentata in ghiaia di superficie pari a 2.223 mq.

Il trattamento dei rifiuti dell'impianto è previsto in 240 Tonnellate /giorno, 60.000 Tonnellate/anno, oltre a questo è prevista una attività di stoccaggio di 806 Tonnellate di rifiuti (delle quali 20 tonnellate di rifiuti pericolosi).

La lavorazione prevede emissioni in atmosfera di polveri, non quantificate.

Il numero di passaggi di mezzi pesanti di conferimento e ritiro dei rifiuti è quantificato in circa 120 passaggi giornalieri, mentre i mezzi leggeri è quantificato in 40 passaggi giornalieri, senza l'identificazione di una direzione di viaggio preponderante rispetto alle altre. La direttrice dei viaggi è univoca e determinata dalla S.R. n. 53 Postumia, a cui i mezzi pesanti in ingresso e uscita accederanno tramite la rotonda su via Lombardia realizzata per l'area industriale.

Le attività di gestione rifiuti previste dal progetto si compongono di 3 operazioni di recupero identificabili con le seguenti sigle elencate dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'allegato C:

R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";

R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)".

Le operazioni di trattamento previste dal progetto che sono identificabili con la sigla R12 rientrano nelle indicazioni fornite dalla nota 7 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., e si sostanziano in attività di manipolazione dei rifiuti in ingresso finalizzate alla valorizzazione delle frazioni merceologiche che li compongono e si distinguono in:

A. **EI**: eliminazione delle impurezze.

B. **SEL**: selezione e cernita dei rifiuti.

C. **SMT**: smontaggio di rifiuti costituiti da manufatti.

D. **MIX**: miscelazione dei rifiuti.

E. **RV**: riduzione volumetrica dei rifiuti di plastica.

A queste operazioni di recupero di rifiuti di terzi, si affianca la gestione di rifiuti "propri" dell'azienda, costituiti dai residui derivanti da esse e dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni delle strutture impiantistiche, per i quali la Futura intende svolgere l'attività di deposito preliminare D15 in parallelo a quella di messa in riserva R13 ad essa alternativa. Esclusivamente per i rifiuti di scarto della propria attività identificabili con il CER 191212, la Futura recuperi intende avviare anche l'attività di riduzione volumetrica (mediante pressatura).

Il sito su cui si vorrebbe insediare l'impianto di Futura Recuperi srl è inserito in un contesto che è già al collasso sotto il profilo ambientale e viario.

Se servisse, ricordiamo a codesti enti che proprio in questa parte di territorio rimane, come fosse cosa del passato ma invece è più presente che mai, la discarica SEV, con il suo carico di rifiuti speciali, che oggi appaiono abbandonati a se stessi. E, contigui, si aggiungono: cave con falda scoperta, siti inquinati e l'enorme zona industriale. La somma di pericoli aumenta i rischi, il tutto in un'area densamente abitata.

Ci riserviamo di procedere con tutte le iniziative che riterremo utili al fine di sottrarre il territorio ove abitiamo da tali tipologie di impianto, con una previsione localizzativa che appare priva di logica, in aree abitate e prive delle necessarie infrastrutture, e al degrado questo lembo di un già martoriato territorio.

Con la presente pertanto, ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si intende presentare le osservazioni che seguono in merito all'opera di cui in oggetto.

TUTELA DEI CENTRI ABITATI – DISTANZA DALLE ABITAZIONI

Si ritiene non correttamente valutata la richiesta di attivazione di impianto di recupero di rifiuti (industria insalubre di prima classe - art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico leggi sanitarie) per quanto le norme statali vigenti non ammettono attivazioni di nuove industrie insalubri di prima classe in pieno centro abitato, in vicinanza a case e insediamenti residenziali ("*debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.....*" - rif. art. 216 R.D.

1265/1934). Nel caso di specie le abitazioni sono esistenti in prossimità, e a breve distanza, circa 100 metri, infatti l'impianto in oggetto ricade in centro abitato, ciò risulta evidente confrontando la perimetrazione dei centri abitati del Comune di Paese, approvata ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", aggiornata da ultimo con Deliberazione di Giunta comunale n.172 del 28 ottobre 2013.

In merito alla distanza dalle abitazioni, viene valutata la distanza da una, la più vicina (verificata peraltro con misurazione su google earth!), ma non gli effetti su molte, poco lontane. Appare poi espressione assolutamente infelice ed inopportuna, al limite del grottesco, indicare che l'edificio di abitazione vicino *"possa non essere stabilmente occupato vista la sua infelice localizzazione"*, senza valutare l'esistenza di tale fabbricato prima dell'avvento della zona industriale, causa della infelicità della sua localizzazione, e che nel caso si insediasse il nuovo impianto andrà sicuramente ed ulteriormente a peggiorare (Studio Preliminare Ambientale, pag.35).

Il vincolo poi viene considerato rispetto ai criteri di cui al punto 1.3.7 dell'Elaborato D, Allegato A, alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, ed il paragrafo di cui al punto 1.3.7.2 si riferisce appunto alla *"Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici"*, e nei *"Criteri di esclusione"* si afferma che *"L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione,"*, distanza quindi dai centri abitati, e quindi non all'interno dei centri abitati, come nel caso. Richiama poi detto paragrafo *"In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione)."*

Non si riscontra negli elaborati di progetto che vi sia stata questa valutazione.

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA'

Si ritiene che la collocazione dell'impianto non risponda ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo la vigente normativa per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001, quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale.

Ciò, secondo le indicazioni contenute nel Documento preliminare del PTCP, nell'ambito di un quadro generale di tutela delle aree ad elevata vocazione produttiva e delle aree con produzione biologica ed in attuazione all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001, ha enunciato come criterio l'esclusione in assoluto di aree per la localizzazione di siti per impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti.

Va tenuto presente come nel Comune di Paese sia ricompreso in ben 3 aree di produzione di produzione IGP – Indicazione Geografica Protetta (Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e Asparago di Cimadolmo), nonché una DOP – Denominazione di Origine Protetta (la Casatella Trevigiana, che si estende all'intero territorio provinciale) ed una IGP (Asparago di Badoere).

La Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco nasce nel 1996 a seguito della pubblicazione nella GUCE del Reg. (CE) 1263/96 che ne riconosce l'indicazione Geografica protetta.

La zona di produzione e confezionamento dell' "Asparago di Badoere" deriva dalla registrazione IGP pubblicata in gazzetta ufficiale con il relativo disciplinare (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 22 del 29/01/2010), successivamente in data 15 ottobre 2010 (Regolamento (UE) 923/2010 GU dell'Unione Europea L 271 del 15/10/2010) ha inserito ufficialmente l'Asparago di Badoere tra i prodotti a marchio Igp.

La Casatella Trevigiana DOP è stata iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette con il REGOLAMENTO (CE) N. 487/2008 del 2 giugno 2008.

In particolar modo per le prime due aree di tutela, le coltivazioni sono ampiamente presenti a sud dell'impianto.

TUTELA DELL'ARIA – DIFFUSIONE EMISSIONI – IMPATTO SULLA VIABILITA'

Si ritiene che la valutazione riguardo le emissioni non siano state approfondite sotto l'aspetto qualitativo, definendo solo la caratteristica: polvere, e la quantità. E' noto, e lo Studio Preliminare Ambientale ne dà atto, che la situazione che riguarda le polveri sottili è critica per tutta la provincia trevigiana. Tale impianto si colloca in centro abitato, adiacente ad aree residenziali ed abitate, e non vi è una reale valutazione dell'area di ricaduta delle polveri, riferita al periodo giornaliero di 8 ore previsto di attività dell'impianto, e come detto alla qualità delle stesse.

Non essendoci camini alti (sopra 50 m), ma un camino alto 11 metri (1 metro sopra la copertura), le emissioni in atmosfera e di odori avvengono in prossimità del suolo. In regime di brezza, caratteristica tipica delle condizioni anemologiche della Pianura Padana (in assenza di venti prevalenti e di attività eolica significativa) si può ritenere che le massime concentrazioni di ricaduta al suolo avvengano in un raggio tra 500 e 1.000 m di distanza dal punto di emissione. Proprio in questo raggio di ricaduta si concentrano la maggior parte dei siti recettori più significativi (abitazioni e centri di aggregazione). In regime di calma o assenza di vento la ricaduta avviene in buona parte sul sito, sulla copertura (di oltre 4.500 mq), sui piazzali e l'area verde nonché sulle abitazioni vicine.

Si evidenzia poi che i filtri di contenimento delle emissioni in atmosfera hanno un rendimento medio del 95%, se ben mantenuti, quindi mediamente il 5% delle sostanze verranno immesse in atmosfera.

Preoccupa poi il sistema di tracciabilità delle sostanze pericolose conferite: la responsabilità dell'individuazione del codice CER è demandata al produttore senza che siano previste ulteriori verifiche: eventuali trattamenti impropri di rifiuti pericolosi classificati come non pericolosi dal produttore verrebbero rilevati solo successivamente ed in fase di monitoraggio delle emissioni (pubblica peraltro, in quanto non è previsto un piano di monitoraggio dall'Azienda), in ritardo rispetto alla prevenzione del danno.

Sul tema è da considerare quanto riportato nella "Relazione a supporto dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera": *"In riferimento ai processi di selezione manuale per cui si prevede l'installazione del sistema di aspirazione ed abbattimento è possibile prevedere che il materiale da selezionare sarà per lo più costituito da imballaggi/materiali misti sui quali tuttavia non è possibile effettuare una precisa definizione della qualità e quantità di materiale sottoposto a tale processo. Il materiale che verrà selezionato sulla linea risulterà di svariate tipologie e la quantità risulterà di volta in volta variabile anche in base alle tipologie di rifiuto ritirato ed alle esigenze di mercato."* (rif. Elaborato 20 pag. 11)

Sembra non essere affatto chiaro quante e quali siano le emissioni "previste", tanto che appare generico e superficiale affermare di essere al di sotto dei limiti per la tutela della salute.

Interessanti sul punto le conclusioni del tecnico, che ritiene consigliabile eseguire una verifica di emissioni e immissioni in condizioni di esercizio "al fine di verificarne l'effettiva conformità al valore limite" (elaborato 22 pag. 37).

In realtà nel progetto non è previsto alcun piano di monitoraggio delle emissioni

In ogni caso un impianto produttore polveri, in area già critica, non dovrebbe essere ammesso.

Riporta lo Studio Preliminare Ambientale : *“Per quanto riguarda Paese, durante i due periodi di monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³, da non superare per più di 35 volte per anno civile, durante la “campagna invernale” per 35 giorni su 42 di misura e quindi per un totale di 35 giorni di superamento su 82 complessivi di misura (43%)..... La condizione di criticità riguarda anche le concentrazioni di PM2,5 per le quali nel 2015 si è osservato un generale aumento delle concentrazioni rispetto al 2014”*

Analoga considerazione per quanto riguarda la valutazione sull’impatto viario.

Lo studio preliminare (elaborato 09 pag 64) definisce trascurabili gli incrementi percentuali sulla strada Postumia generati dal nuovo insediamento, ma da un lato non si capisce quanto incidano nella zona industriale stessa e nelle altre arterie minori (ed anche si viabilità dei Comuni più a Sud, dato che è plausibile ipotizzare un aumento di traffico da e per Trebaseleghe, sede principale dell’Azienda) dall’altro l’aumento delle emissioni inquinanti lungo la viabilità principale appare notevole (e non certo *“trascurabile”*); dallo Studio Preliminare ambientale (pag 65) emerge infatti, con riferimento alla sola S.R. 53 Postumia, che l’aumento dei principali inquinanti è stimato come segue:

- L’incremento di PM₁₀ è quasi del 4%
- L’incremento di NO_x è quasi del 6%
- L’incremento di CO₂ è quasi del 3%

e ciò in una strada già fortemente congestionata dal traffico. Riporta infatti lo Studio Preliminare Ambientale che un rilievo del numero di passaggi effettuato proprio a poca distanza dell’attuale rotonda di innesto con via Lombardia, che da accesso al sito del previsto impianto, riporta un traffico giornaliero medio (TGM) nel periodo di rilevazione di 22756 passaggi al giorno. Nelle ore diurne si misura un traffico diurno medio (TDM) nel periodo di rilevazione di 15520 passaggi con punte massime di 1692 passaggi nell’ora di punta.

TUTELA DELLE ACQUE – RISCHI PER POZZI ED AREE DI TUTELA

L’area oggetto di intervento, in particolare la zona a sud, è caratterizzata da falde a bassa profondità (6-8 metri dal piano campagna), e in alcune aree abitate vi è assenza della rete di acquedotto, per cui il prelievo idrico per uso acquedottistico della popolazione avviene mediante pozzi. Inoltre, a circa 300 metri, vi è il pozzo di prelievo per uso acquedottistico e/o acqua minerale ubicato all’interno dello stabilimento della Acqua San Benedetto Spa.

Trattandosi di impianto collocato in zona industriale priva della rete fognaria, lo smaltimento delle acque avviene con recapito finale in acque superficiali ovvero per dispersione al suolo.

E’ previsto lo smaltimento delle acque delle coperture nel sottosuolo tramite 9 pozzi perdenti da 1.5 m di diametro e profondi 5 m disposti lungo il perimetro del volume coperto (anche se compare, probabilmente come alternativa, la proposta di una trincea drenante-elaborato 17). Considerando quanto sopra detto per le emissioni in atmosfera, tale smaltimento porta con sé anche le polveri derivanti dalle emissioni.

Si ritiene tale modalità non compatibile con la fragilità territoriale, ed inoltre lo Studio non valuta in alcun modo i pericoli di inquinamento derivanti, l’andamento della direzione e del verso della falda freatica, e l’interazione dei possibili inquinanti con i pozzi presenti e le coltivazioni oggetto peraltro di tutela. Eppure la direzione della falda è da nord-ovest a sud-est, quindi il verso fabbricato est dello stabilimento della Acqua San Benedetto Spa, ed in direzione della campagna coltivata.

SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE – PERICOLO DI INCENDIO - TRASPORTO

La cronaca, anche recente, ci insegna che tali impianti sono a rischio di incendio, ed appare anche qui che il sito non possa considerarsi idoneo, per i seguenti motivi:

- l'impianto è posto in centro abitato, e prossimo ad abitazioni;
- la zona industriale è strutturata a "cul de sac" con un'unica uscita nella strada Postumia, e questo si ritiene possa compromettere l'efficienza dell'eventuale necessità di intervento dei Vigili del Fuoco. Si rileva a riguardo una espressione grottesca presente nello studio ambientale: "Il traffico veicolare leggero indotto dal progetto presumibilmente si riverserà sulla S.R. n. 53 Postumia", quando in realtà la viabilità non presenta alternative, vi un unico accesso alla zona industriale, ed è proprio dalla S.R. n. 53 Postumia;
- è posto in ambiti di tutela delle aree ad elevata vocazione produttiva e delle aree con produzione biologica ed in attuazione all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001.

Non si è ravvisata tra la documentazione disponibile una valutazione dei rischi e un sistema di gestione delle emergenze, né un piano di monitoraggio, né un piano di azione qualora gli esiti risultassero negativi.

Peraltro, in caso di disastro ambientale o di fallimento della Futura Recuperi srl si incorrerebbe in costi di bonifica per l'intera collettività, insostenibili senza garanzie derivanti da fidejussioni/assicurazioni a carico della società.

Inoltre, parte dei rifiuti che verranno trasportati in uscita dall'impianto hanno caratteristiche di pericolo e, come tali, sono soggetti a norme particolarmente restrittive per il trasporto, legate alle caratteristiche di sicurezza dei mezzi ed alla formazione del personale.

Il sito verrà raggiunto percorrendo strade locali ad elevato traffico, che attraversano aree a destinazione residenziale. Il flusso di traffico indotto dall'impianto è stato valutato complessivamente in 120 mezzi pesanti al giorno, dei quali una parte tratterà pertanto rifiuti pericolosi. Tali dati danno un'idea dell'incremento di rischio potenziale di incidente derivante dal trasporto su strada di merci pericolose all'interno di aree urbane, che non può essere trascurato.

IMPATTO ODORIGENO

La tipologia di rifiuti che l'impianto andrà a trattare è caratterizzata, per la natura degli stessi e dei processi produttivi che li originano, dalla presenza di sostanze odorigene. Non è stata accompagnata l'istanza di nuovo impianto che da luogo ad emissioni da uno studio per la valutazione dell'impatto odorigeno. In particolare, si ritiene che nel progetto si debba ricercare tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, data la vicinanza all'abitato e, sulla base dei dati meteorologici e l'orografia del territorio, utilizzare un modello di dispersione per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti in questa area.

CONCLUSIONI

Quanto sopra per ritenere che, nel caso in cui la proposta di insediamento dell'impianto in oggetto nella localizzazione prevista non venisse respinta, come avanti richiesto, debba comunque essere assoggettata a VIA.

Alla luce di quanto osservato, si ritiene che le problematiche connesse a caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, emissioni odorigene, emissioni in atmosfera, rumore, gestione delle acque reflue e traffico veicolare rendano l'area inidonea alla collocazione dell'impianto in progetto, in relazione alla posizione territoriale che la vede in prossimità ad altra area già inquinata e in prossimità di ambiti residenziali e di servizi ad elevata frequentazione pubblica.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, non si può che esprimere un forte dissenso all'ulteriore aggravio ambientale di un territorio ampiamente compromesso e ci si auspica un parere negativo al rilascio dell'autorizzazione del progetto di realizzazione di un impianto di queste caratteristiche sul sito previsto.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e contributo, porgiamo distinti saluti.

Paese, 15 febbraio 2018

Per il Gruppo Petizione cava Campagnole